



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

INDICE

TITOLO I

PROCEDIMENTI CONNESSI ALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CANONE

| | | |
|--|------|---|
| Art. 1 - Oggetto del Regolamento | pag. | 1 |
| Art. 2 - Obbligo di concessione o di autorizzazione | “ | 1 |
| Art. 3 - Competenze procedimentali | “ | 1 |
| Art. 4 - Invio della domanda | “ | 2 |
| Art. 5 - Contenuto della domanda di concessione di suolo pubblico | “ | 2 |
| Art. 6 - Contenuto della domanda di autorizzazione di passo carrabile | “ | 2 |
| Art. 7 - Contenuto della domanda di autorizzazione di diffusione pubblicitaria . | “ | 3 |
| Art. 8 - Occupazione d'urgenza | “ | 4 |
| Art. 9 - Rinnovo | “ | 4 |
| Art. 10 - Voltura | “ | 4 |
| Art. 11 - Responsabile del procedimento | “ | 4 |
| Art. 12 - Comunicazione di avvio del procedimento | “ | 5 |
| Art. 13 - Soccorso istruttorio | “ | 5 |
| Art. 14 - Termine di conclusione del procedimento | “ | 5 |
| Art. 15 - Durata delle concessioni e delle autorizzazioni | “ | 5 |
| Art. 16 - Controlli | “ | 6 |

TITOLO II

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

| | | |
|---|------|---|
| Art. 17 - Oggetto | pag. | 6 |
| Art. 18 - Presupposti | “ | 6 |
| Art. 19 - Competenza alla riscossione del canone | “ | 7 |
| Art. 20 - Liquidazione dell'imposta e oneri accessori | “ | 7 |
| Art. 21 - Aggiornamenti | “ | 7 |
| Art. 22 - Esenzioni | “ | 7 |
| Art. 23 - Pagamento | “ | 8 |
| Art. 24 - Mancato pagamento | “ | 8 |
| Art. 25 - Liquidazione d'ufficio e rettifica | “ | 8 |
| Art. 26 - Rimessione in pristino | “ | 8 |

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

| | | |
|-----------------------------------|------|---|
| Art. 27 - Entrata in vigore | pag. | 9 |
| Art. 28 - Abrogazioni | “ | 9 |
| Art. 29 - Effetti pendenti | “ | 9 |

TITOLO I
PROCEDIMENTI CONNESSI ALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CANONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il “*canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*” di cui ai commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e i relativi procedimenti autorizzatori e concessori di competenza della Provincia di Treviso.
2. I procedimenti, connessi all’obbligo di pagamento del canone, sono il procedimento di concessione di spazi pubblici provinciali, il procedimento di autorizzazione di passi carrabili su strade provinciali e il procedimento di autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari sul territorio provinciale.

Art. 2

Obbligo di concessione o di autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare in tutto o in parte uno o più beni del demanio o del patrimonio indisponibile della Provincia di Treviso è tenuto a chiederne la previa concessione alla Provincia di Treviso.
2. Chiunque intenda aprire un passo carrabile per l’accesso a un bene del demanio o del patrimonio indisponibile della Provincia di Treviso è tenuto a chiederne la previa autorizzazione alla Provincia di Treviso.
3. Chiunque intenda diffondere dei messaggi pubblicitari mediante impianti installati su uno o più beni del demanio o del patrimonio indisponibile della Provincia di Treviso oppure installati su dei beni privati, laddove siano visibili da beni pubblici o aperti al pubblico della Provincia di Treviso, è tenuto a chiederne la previa autorizzazione alla Provincia di Treviso.

Art. 3

Competenze procedurali

1. La Provincia di Treviso è competente:
 - a) a esaminare le domande di concessione di suolo pubblico provinciale;
 - b) a esaminare le domande di autorizzazione di passi carrabili su strade provinciali poste all’esterno dei centri abitati;
 - c) a esaminare le domande di autorizzazione di diffusione di messaggi pubblicitari su beni provinciali posti all’esterno dei centri abitati oppure installati su dei beni privati, laddove siano visibili da beni provinciali pubblici o aperti al pubblico posti all’esterno dei centri abitati.
2. All’interno dei centri abitati la competenza al rilascio dei provvedimenti è del Comune di pertinenza del centro abitato, salvo il nulla osta della Provincia di Treviso.
3. La Provincia di Treviso è altresì competente ad accertare e a sanzionare le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie poste in essere in assenza o in difformità delle prescritte concessioni o autorizzazioni di sua competenza.

Art. 4
Invio della domanda

1. La domanda deve essere inviata alla Provincia di Treviso:
 - a) a mezzo pec all'indirizzo protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it;
 - b) a mezzo posta presso la sede in via Cal di Breda n. 116, a Treviso;
 - c) a mezzo portali SUAP o UNIPASS.
2. In caso di invio a mezzo posta, la domanda si considera presentata dal giorno del recapito all'ufficio protocollo.
3. Nei casi nei quali la competenza ad emanare il provvedimento, ai sensi del comma 2 dell'articolo precedente, spetti al Comune, previo nulla osta della Provincia di Treviso, la domanda deve essere inviata al Comune, conformemente a quanto prevede il regolamento locale.

Art.5
Contenuto della domanda di concessione di suolo pubblico

1. La domanda di concessione di suolo pubblico deve contenere:
 - a) i dati identificativi della/del richiedente;
 - b) l'indicazione della durata dell'occupazione;
 - c) l'indicazione del bene provinciale e della relativa porzione da occupare;
 - d) l'indicazione della misura, espressa in metri quadrati, della superficie da occupare con la descrizione dettagliata dell'opera che si intende realizzare o collocare sul suolo provinciale;
 - e) l'indicazione della/del progettista e della direzione lavori se presenti;
 - f) l'indicazione del motivo dell'occupazione e dell'eventuale ragione d'urgenza;
 - g) la sottoscrizione della/del richiedente.
2. Alla domanda vanno allegati:
 - a) l'attestazione di versamento del canone, dei diritti di segreteria e dei valori bollati dovuti;
 - b) gli elaborati grafici del progetto con le relazioni e le asseverazioni prescritte dalla legge;
 - c) copia del documento di riconoscimento con l'eventuale procura.
3. In caso di più proprietarie/i o di più interessate/i, la domanda è sottoscritta da tutte/i e indica la/il destinataria/o di tutte le notificazioni e comunicazioni in via amministrativa.

Art. 6
Contenuto della domanda di autorizzazione di passo carrabile

1. La domanda di autorizzazione all'apertura di un passo carrabile deve contenere:
 - a) i dati identificativi della/del richiedente;
 - b) l'indicazione della durata dell'occupazione;
 - c) l'indicazione della strada e della porzione della stessa interessata dal passo carrabile;
 - d) l'indicazione della misura, espressa in metri, del passaggio carrabile da autorizzare;
 - e) l'indicazione della/del progettista e della direzione lavori se presenti;
 - f) l'indicazione del motivo dell'occupazione e dell'eventuale ragione d'urgenza;
 - g) l'indicazione del titolo giuridico vantato sul bene interessato dal passaggio carrabile;
 - h) la sottoscrizione della/del richiedente.

2. Alla domanda vanno allegati:
 - a) l'attestazione di versamento del canone, dei diritti di segreteria e dei valori bollati dovuti;
 - b) gli elaborati grafici del progetto con le relazioni e le asseverazioni prescritte dalla legge;
 - c) copia del documento di riconoscimento con l'eventuale procura.
3. In caso di più proprietarie/i o di più interessate/i, la domanda è sottoscritta da tutte/i e indica la/il destinataria/o di tutte le notificazioni e comunicazioni in via amministrativa.

Art. 7

Contenuto della domanda di autorizzazione di diffusione pubblicitaria

1. La domanda di autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari deve contenere:
 - a) i dati identificativi della/del richiedente;
 - b) l'ubicazione dell'impianto;
 - c) la tipologia e le caratteristiche dell'impianto;
 - d) la sottoscrizione della/del richiedente.
2. Alla domanda vanno allegati:
 - a) l'attestazione di versamento del canone, dei diritti di segreteria e dei valori bollati dovuti;
 - b) gli elaborati grafici del progetto con le relazioni e le asseverazioni prescritte dalla legge;
 - c) autodichiarazione dell'interessata/o con la quale si attesta: che il manufatto è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno, dei materiali di facciata e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità; che il manufatto è realizzato con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; che i lavori sono eseguiti a regola d'arte;
 - d) dichiarazione di possesso dell'area interessata alla posa nel caso di domanda d'installazione su area privata ovvero, nel caso in cui l'impianto pubblicitario in progetto ricada su un'area non in proprietà della/del richiedente, dichiarazione di assenso all'intervento da parte della/del proprietaria/o dell'area interessata;
 - e) planimetria dei 250 metri lineari precedenti e successivi alla posizione richiesta con indicata la posizione del mezzo pubblicitario con le misurazioni riferenti ad altri cartelli, segnali, incroci ecc., rispetto dei distacchi previsti dall'art. 51 del DPR 495/92, con la precisazione che nel caso di installazione di impianto pubblicitario bifacciale il rilievo e la rispettiva rappresentazione grafica deve essere effettuato su entrambi i lati stradali;
 - f) estratto catastale in scala 1:2000 della zona interessata con indicata la posizione del mezzo pubblicitario;
 - g) sezione della strada 1:100 debitamente quotata, completa dei particolari del mezzo pubblicitario;
 - h) bozzetto dell'opera che si intende installare, con le esatte dimensioni e colori prescelti, in scala ridotta, nonché la precisa dizione;
 - i) foto del luogo di ubicazione viste per ogni senso di marcia con riportata la posizione del mezzo pubblicitario;
 - l) copia del documento di riconoscimento con l'eventuale procura.
3. In caso di più proprietarie/i o di più interessate/i, la domanda è sottoscritta da tutte/i e indica la/il destinataria/o di tutte le notificazioni e comunicazioni in via amministrativa.

Art. 8

Occupazione d'urgenza

1. È consentita l'occupazione di aree o di spazi pubblici prima del rilascio del provvedimento concessorio o autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno, purché venga contestualmente comunicata l'apposita domanda nella quale va dato atto del motivo d'urgenza.
2. Rientrano nelle occupazioni di urgenza tutte le attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, per l'eliminazione di pericoli gravi e imminenti a cose o persone e per il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

Art. 9

Rinnovo

1. Ai fini del rinnovo della concessione o dell'autorizzazione va inviata una richiesta sottoscritta con l'indicazione del numero di protocollo del provvedimento del quale si chiede di rinnovare gli effetti e con l'attestazione che la situazione di fatto esistente alla data del rilascio del provvedimento da rinnovare è rimasta invariata.
2. Le domande di rinnovo saranno ritenute tali solo se presentate almeno 30 giorni prima della data di scadenza della concessione o dell'autorizzazione da rinnovare.
3. Diversamente, ovvero in caso di variazione dello stato di fatto, deve essere presentata una nuova domanda.

Art. 10

Voltura

1. Devono essere comunicate e documentare le eventuali cessioni del bene oggetto della concessione o dell'autorizzazione.
2. Fino alla comunicazione, l'originaria/o titolare è obbligata/o in solido con la/il nuova/o titolare al pagamento del canone e degli eventuali altri oneri derivanti dall'autorizzazione o dalla concessione.

Art. 11

Responsabile del procedimento

1. La/il Presidente della Provincia designa la/il Dirigente responsabile delle funzioni e dei poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente all'applicazione e alla riscossione, anche coattiva, del canone.
2. La/il Dirigente sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi secondo le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.
3. È facoltà della/del Dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, affidare i singoli procedimenti ad altre/i dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 12

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Una volta presentata la domanda nei modi prescritti, l'ufficio comunica l'avvio del procedimento.
2. La comunicazione contiene l'indicazione del protocollo assegnato alla pratica e gli altri dati indicati all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 13

Soccorso istruttorio

1. In nessun caso saranno rilasciate autorizzazioni o concessioni sulla base di domande incomplete.
2. Qualora la richiesta sia incompleta o si renda necessaria l'acquisizione di nuova documentazione, la/il responsabile del procedimento richiederà le necessarie integrazioni che dovranno pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni.
3. Allo scadere del termine di 30 giorni, la domanda, rimasta incompleta o priva degli allegati necessari, sarà rigettata.

Art. 14

Termine di conclusione del procedimento

1. Il procedimento si conclude con un provvedimento di accoglimento o di rigetto della richiesta di concessione o di autorizzazione.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni.
3. Il termine è sospeso, per una sola volta e per un massimo di 30 giorni, in caso di richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa della domanda.

Art. 15

Durata delle concessioni e delle autorizzazioni

1. L'interessata/o indica nella domanda se la concessione o l'autorizzazione è temporanea o permanente e, nel primo caso, ne indica la durata.
2. La durata delle concessioni relative all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l'impianto dei servizi pubblici (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc.) è in ogni caso determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti amministrativi che li riguardano.
3. Nei casi di interventi soggetti a nulla osta il termine decorre dalla data del provvedimento finale di competenza del Comune.
4. Le concessioni e le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza senza indennizzo alcuno.

Art. 16

Controlli

1. La Provincia verifica, anche mediante dei sopralluoghi, la conformità dei provvedimenti rilasciati con lo stato di fatto esistente.
2. La/il pubblica/o ufficiale che accerta l'occupazione o la diffusione abusiva o difforme dal provvedimento rilasciato ne verifica, sulla base degli elementi di fatto esistenti, la natura temporanea o permanente.
3. Ai fini dell'accertamento di cui al comma precedente, si considera permanente l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile; si considerano temporanee tutte le altre occupazioni o diffusioni.
4. Nel caso sia impossibile, sulla base degli elementi di fatto esistenti, accertare l'inizio dell'occupazione temporanea, questa si considera perfezionata nel giorno nel quale è accertata mediante apposito verbale redatto dalla/dal competente pubblica/o ufficiale.
5. Il verbale che dà atto dell'abuso o della difformità è immediatamente trasmesso all'ufficio competente per la liquidazione e il recupero del canone e delle sanzioni nei termini e secondo le modalità prescritte dalla legge, nonché per l'eventuale rimessione in pristino dei luoghi.

TITOLO II

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 17

Oggetto

1. È istituito il “*canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*” della Provincia di Treviso, di seguito denominato “*canone*”, ai sensi dell'art. 1, comma 816, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade e agli altri beni immobili di proprietà della Provincia di Treviso.

Art. 18

Presupposti

1. I presupposti del canone sono, alternativamente:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Treviso e degli spazi soprastanti o sottostanti tali aree;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Treviso oppure installati su beni privati, laddove siano visibili da aree pubbliche o aperte al pubblico della Provincia di Treviso.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a).

Art. 19

Competenza alla riscossione del canone

1. Il canone è dovuto alla Provincia in tutti i casi nei quali questa è competente a rilasciare la concessione o l'autorizzazione o il nulla osta, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, salve le esenzioni.

Art. 20

Liquidazione dell'imposta e oneri accessori

1. La Provincia liquida il canone in base alle tariffe previste dalla legge e riportate nel decreto della/del Presidente della Provincia che sarà pubblicato sul sito istituzionale entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Oltre al canone, sono dovuti gli effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo i quali non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico del soggetto che effettui l'occupazione.
3. Sono inoltre sempre dovuti gli oneri di istruttoria, anche in caso di rigetto della domanda di autorizzazione o di concessione.

Art. 21

Aggiornamenti

1. Il canone è aggiornato annualmente dalla/dal Presidente della Provincia con un decreto da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, anche al fine di adeguare le tariffe agli indici ISTAT.

Art. 22

Esenzioni

1. Fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 833, Legge n. 160/2019, sono esenti dal canone:
 - a) i passi carrabili di accesso alla proprietà privata;
 - b) le occupazioni temporanee finalizzate all'attività edilizia autorizzata;
 - c) le occupazioni effettuate da esercenti di attività di bar e ristorazione con tavolini, sedie, banconi e simili per il consumo sul posto di cibi e bevande;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari all'interno del centro abitato;
 - e) le insegne di esercizio collocate all'interno della proprietà privata dove si svolge l'attività imprenditoriale;
 - f) le diffusioni di messaggi pubblicitari di prodotti agricoli, coltivati e venduti all'interno della sede di produzione, con pannelli di dimensione non superiore al metro quadrato (c.d. chilometro zero).
2. In caso di esenzione, rimangono dovuti gli oneri istruttori e gli eventuali oneri di manutenzione.

Art. 23

Pagamento

1. Una volta liquidato, l'importo del canone è comunicato alla/al richiedente assieme alle modalità per effettuare il pagamento.
2. Il canone è dovuto a giorni se l'occupazione o la diffusione è di durata inferiore all'anno.
3. È dovuto ad anni solari se l'occupazione o la diffusione è di durata superiore all'anno.
4. Per gli eventuali giorni di occupazione che eccedono l'anno, il canone, determinato a giorni, si somma al canone annuale.
5. Il canone relativo alla prima annualità, o al periodo complessivo se inferiore all'anno, è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione.
6. 6. Per le annualità e per i periodi successivi, il versamento è effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 24

Mancato pagamento

1. In caso di inadempimento all'obbligo di pagamento del canone, la Provincia assegna all'interessata/o un termine non superiore a 15 giorni per regolarizzare il pagamento.
2. Se l'interessata/o non regolarizza il pagamento entro il termine assegnatoe/gli, la Provincia provvede alla riscossione ai sensi di legge.
3. È facoltà della Provincia revocare la concessione o l'autorizzazione rilasciata.

Art. 25

Liquidazione d'ufficio e rettifica

1. Per le occupazioni e le diffusioni poste in essere in assenza o in difformità della concessione o dell'autorizzazione, il canone è determinato d'ufficio.
2. In questi casi è dovuta un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. È inoltre dovuta una sanzione di importo pari al canone dovuto, ferme restando le sanzioni stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Non si tiene conto delle eventuali esenzioni.

Art. 26

Rimessione in pristino

1. La Provincia ordina la rimessione in pristino dei luoghi abusivamente occupati e la rimozione dei mezzi pubblicitari non autorizzati assegnando il termine massimo di sessanta giorni affinché l'interessata/o provveda spontaneamente.
2. In caso di inerzia, la Provincia provvede a spese della trasgreditrice /del trasgressore.
3. Nelle more della rimessione in pristino, vanno in ogni caso oscurati i messaggi pubblicitari dei quali si contesta la diffusione abusiva.

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2023.

Art. 28

Abrogazioni

1. È abrogata ogni norma in contrasto con il presente regolamento, salve quelle di cui ai seguenti atti normativi e agli atti ad essi connessi: *“regolamento per la concessione in uso delle sale e degli spazi interni del complesso provinciale di Sant’Artemio”*, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 25 luglio 2022; *“regolamento per la concessione in uso degli spazi scolastici di competenza provinciale”*, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21/20332 del 27/03/2002; *“regolamento disciplinante il servizio di distributori automatici - ristoro - bar - mensa presso gli istituti scolastici statali di competenza della Provincia di Treviso”*, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21/100068 del 28/11/2017.

Art. 29

Effetti pendenti

1. Sono salve le autorizzazioni e le concessioni emanate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento e gli atti di accertamento e impositivi, compresi gli atti esecutivi, emanati fino all’entrata in vigore del presente regolamento.